



# Comune di Genazzano

**Città d'Arte – Equo e Solidale**

## **AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE CHIARIMENTI SUL PROCEDIMENTO DIRETTO ALLA RILEVAZIONE ED ACCERTAMENTO DEI PASSI CARRABILI DEL COMUNE DI GENAZZANO**

L'amministrazione Comunale, in riferimento all'accertamento e rilevazione dei passi carrabili effettuato da parte del Comune di Genazzano, a chiarimento delle criticità e dubbi formulati da parte di coloro che hanno ricevuto l'avviso per il pagamento del canone per l'occupazione dello spazio e dell'area pubblica, fa presente quanto di seguito indicato:

- Il canone , in base all'acronimo C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) è stato introdotto e disciplinato con apposito Regolamento Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2001, che viene allegato in copia alla presente comunicazione per opportuna conoscenza.
- Il canone non ha natura tributaria, ma costituisce un'imposizione patrimoniale che trova la sua giustificazione nella sottrazione all'uso pubblico di un bene di proprietà pubblica, destinato alla fruizione della collettività.
- L'invito rivolto al pagamento del canone non costituisce un avviso di accertamento, quanto piuttosto l'azione diretta a riscuotere delle somme a seguito del subentro del Comune di Genazzano nella gestione dell'ex Consorzio Strade, Ente da ultimo dichiarato estinto con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
- L'imposizione dei passi carrabili è stata effettuata in base alla seguente nozione normativa di "passo carrabile" desunta per analogia dall'art. 44 del D.Lgs. n. 507/1993 che definisce i passi carrabili: *"quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata"*.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16733/2007 ha ribadito che non sono soggetti a tassa o tariffa i c.d. "passi a raso". La Suprema Corte ha stabilito che il passo a raso, cioè senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, "non determina un'occupazione visibile del suolo pubblico", dato che "manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico", e che "non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell'accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività";

- Si sottolinea, pertanto che la rilevazione e l'accertamento dei passi carrabili da parte del Comune di Genazzano non ha riguardato i passi c.d. a raso, così come definiti nel punto precedente.
- L'art. 22 del codice della Strada stabilisce che "i passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada" e l'art. 46 del Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) ribadisce che il "passo carrabile deve essere segnalato mediante l'apposito segnale", ne consegue che nei passi c.d. a raso il divieto di sosta ed il relativo cartello sono subordinati alla richiesta del proprietario dell'accesso.
- La richiesta di autorizzazione al passo carrabile è espressamente prevista per i c.d. passi a raso, non anche per quelli in cui sono evidenti e visibili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Per maggiori informazioni e per un esame specifico della propria posizione è possibile rivolgersi agli Uffici Comunali nelle ore d'ufficio.

**Il Responsabile Area Finanziaria**

*(Natale Bezzi)*

**Il Sindaco**

*(Fabio Ascenzi)*

**Il Responsabile di Vigilanza**

*(Fabio Rueca)*

